

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CEE) n. 2528/84 della Commissione, del 4 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1

Regolamento (CEE) n. 2529/84 della Commissione, del 4 settembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3

Regolamento (CEE) n. 2530/84 della Commissione, del 3 settembre 1984, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare 5

Regolamento (CEE) n. 2531/84 della Commissione, del 4 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 7

Regolamento (CEE) n. 2532/84 della Commissione, del 4 settembre 1984, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 8

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

84/419/CEE :

★ **Decisione della Commissione, del 19 luglio 1984, che fissa i criteri d'iscrizione nei registri genealogici dei bovini 11**

84/420/CEE :

Decisione della Commissione, del 20 luglio 1984, relativa al rilascio di titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenya, del Madagascar e dello Swaziland 13

(segue)

Sommario (segue)

84/421/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 23 luglio 1984, che modifica la decisione 83/494/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina provenienti dal Canada 14**

84/422/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 24 luglio 1984, che modifica l'allegato I della decisione 77/795/CEE del Consiglio che instaura una procedura comune di scambio di informazioni sulla qualità delle acque dolci superficiali nella Comunità 15**

84/423/CEE :

- ★ **Decisione della Commissione, del 25 luglio 1984, relativa a misure di protezione sanitaria nei confronti del Botswana 18**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2528/84 DELLA COMMISSIONE

del 4 settembre 1984

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2221/84⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto

dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 3 settembre 1984;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2221/84 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 settembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 205 dell'1. 8. 1984, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	75,60
10.01 B II	Frumento duro	113,64 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	90,25 ⁽³⁾
10.03	Orzo	70,60
10.04	Avena	45,48
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	48,63 ⁽²⁾ ⁽¹⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	0 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	88,20 ⁽⁴⁾
10.07 D I	Triticale	(7)
10.07 D II	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	119,12
11.01 B	Farine di segala	139,64
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	189,31
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	128,34

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(7) All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2529/84 DELLA COMMISSIONE**del 4 settembre 1984****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

18 visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2222/84⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente previsto dall'articolo 2 ter, paragrafo 2, del regolamento

(CEE) n. 974/71, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/84,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 3 settembre 1984;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 settembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 205 dell'1. 8. 1984, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 settembre 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		9	10	11	12
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	1,26	1,26	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	14,44	14,44	17,49
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		9	10	11	12	1
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2530/84 DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 1984

relativo alla fornitura di farina di frumento tenero al Comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1018/84⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3331/82⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1992/83 del Consiglio, dell'11 luglio 1983, che fissa le regole per l'applicazione nel 1983 del regolamento (CEE) n. 3331/82 relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare⁽⁵⁾,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il 29 luglio 1983 la Commissione delle Comunità europee ha deciso di concedere, nel quadro di azioni comunitarie, varie quantità di cereali a determinati paesi terzi e organizzazioni beneficiarie ;

considerando che il 30 maggio 1984 la Commissione delle Comunità europee ha deciso di concedere, nel quadro di azioni comunitarie, varie quantità di cereali a determinati paesi terzi e organizzazioni beneficiarie ;

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione di tale azione in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81⁽⁹⁾; che è necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista, le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le condizioni di consegna ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'organismo d'intervento che figura nell'allegato è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80, alle condizioni che figurano nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.

⁽⁴⁾ GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 196 del 20. 7. 1983, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁷⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.

⁽⁹⁾ GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

ALLEGATO

1. **Programma di esecuzione** : 1983 (1 101 tonnellate di cereali) e 1984 (260 tonnellate di cereali).
2. **Beneficiario** : Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR).
3. **Luogo o paese di destinazione** : Etiopia.
4. **Prodotto da mobilitare** : farina di frumento tenero.
5. **Quantitativo totale** : 994 tonnellate (1 361 tonnellate di cereali).
6. **Numero di partite** : 1 (in due parti : 500 tonnellate e 494 tonnellate).
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :
Intervention Board for Agricultural Produce, Fountain House, 2 Queens Walk, UK-Reading RG1 7QW, Berkshire (Telex 848 302).
8. **Mobilitazione del prodotto** : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :
Farina di qualità sana, leale e mercantile, priva di odore e di parassiti, la cui pasta non diventa collosa se lavorata meccanicamente e che presenta le seguenti caratteristiche :
 - umidità : massimo 14 % (metodo ICC n. 110);
 - tenore di proteine : minimo 10,5 % (N × 6,25 sulla sostanza secca) (metodo ICC n. 105);
 - indice di caduta d'Hagberg superiore o uguale a 180, compresi i 60 secondi di tempo di preparazione (agitazione) (metodo ICC n. 107);
 - tenore di ceneri : massimo 0,62 % riferito alla sostanza secca (metodo ICC n. 104).
10. **Condizionamento** :
 - in sacchi nuovi⁽¹⁾ :
 - sacchi di iuta foderati da sacchi in cotone, di un peso minimo di 600 g, o
 - sacchi misti iuta/polipropilene di un peso minimo di 335 g;
 - peso netto dei sacchi : 50 kg;
 - iscrizione sui sacchi : i sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno di una croce rossa di 15 × 15 e dalla dicitura seguente (con lettere di almeno 5 cm di altezza):
 - 500 tonnellate :
• ETS-110 / WHEAT FLOUR / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY •;
 - 494 tonnellate :
• ETS-113 / WHEAT FLOUR / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY •.
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : cif.
13. **Porto di sbarco** : Port Sudan.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 18 settembre 1984, ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : dal 1° al 31 ottobre 1984.
17. **Importo della cauzione** : 12 ECU/tonnellata.

(¹) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una « R » maiuscola.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2531/84 DELLA COMMISSIONE
del 4 settembre 1984

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1854/84 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2523/84 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1854/84 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 settembre 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 172 del 30. 6. 1984, pag. 53.

⁽⁴⁾ GU n. L 234 dell'1. 9. 1984, pag. 45.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 settembre 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	45,00 42,04 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2532/84 DELLA COMMISSIONE

del 4 settembre 1984

che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 871/84⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 5, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia il 13 agosto 1984;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 5 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80 e dell'articolo 4, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 1633/84 consegue che il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito e gli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 5 di detto Stato membro nella settimana che inizia il 13 agosto 1984, devono essere conformi a quelli fissati negli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 5 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1837/80, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia il 13 agosto 1984, l'importo del premio equivale all'importo fissato nell'allegato I.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c), del regolamento (CEE) n. 1837/80, che sono usciti dal territorio della regione 5 nel corso della settimana che inizia il 13 agosto 1984, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 13 agosto 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 1984.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 35.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27.

ALLEGATO I

Importo del premio variabile alla macellazione degli ovini da concedere nel Regno Unito, regione 5, per la settimana che inizia il 13 agosto 1984

Designazione delle merci	Importo del premio
Ovini o carni ovine che danno diritto al premio	83,645 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Entro i limiti di peso stabiliti nel Regno Unito.

ALLEGATO II

Importo da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 5 nella settimana che inizia il 13 agosto 1984

		(ECU/100 kg)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importi da riscuotere
		Peso vivo
01.04 B	Animali vivi delle specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura	39,313
		Peso netto
02.01 A IV a)	Carni delle specie ovina e caprina, fresche e refrigerate :	
	1. Carcasse o mezzene	83,645
	2. Busto o mezzo busto	58,552
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	92,010
	4. Coscia intera o mezza coscia	108,739
	5. altre :	
	aa) Pezzi non disossati	108,739
	bb) Pezzi disossati	152,234
02.01 A IV b)	Carni delle specie ovina e caprina, congelate :	
	1. Carcasse o mezzene	62,734
	2. Busto o mezzo busto	43,914
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella	69,007
	4. Coscia intera o mezza coscia	81,554
	5. altre :	
	aa) Pezzi non disossati	81,554
	bb) Pezzi disossati	114,176
02.06 C II a)	Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate :	
	1. non disossate	108,739
	2. disossate	152,234
ex 16.02 B III b) 2) aa) 11	Altre preparazioni o conserve di carni o di frattaglie di ovini o di caprini, non cotte ; miscugli di carni o di frattaglie cotte e di carni o di frattaglie non cotte	
	— non disossate	108,739
	— disossate	152,234

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1984

che fissa i criteri d'iscrizione nei registri genealogici dei bovini

(84/419/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, quarto trattino,

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, quarto trattino, della direttiva 77/504/CEE, la Commissione dovrà stabilire, conformemente alla procedura definita all'articolo 8 della stessa direttiva, i criteri d'iscrizione dei bovini nei registri genealogici;

considerando che in tutti gli Stati membri, ad eccezione momentaneamente della Grecia, le associazioni ed organizzazioni di allevatori tengono registri genealogici o hanno provveduto alla loro istituzione;

considerando che occorre pertanto determinare i criteri per l'iscrizione dei bovini in detti registri;

considerando che, per poter essere iscritti nei registri, gli animali devono rispondere a requisiti precisi in materia di genealogia e di identificazione;

considerando che il registro genealogico dovrebbe essere suddiviso in più sezioni e classi, onde evitare l'esclusione di determinati tipi di animali;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per essere iscritto nella sezione principale del registro genealogico della propria razza, un bovino deve:

- discendere da genitori e nonni che siano iscritti in un registro della stessa razza,
- essere identificato alla nascita secondo le norme stabilite da tale registro,
- avere un'ascendenza accertata conformemente alle norme di tale registro.

Articolo 2

La sezione principale del registro genealogico può essere suddivisa in più classi in base ai pregi degli animali. Soltanto i bovini conformi ai criteri di cui all'articolo 1 possono essere iscritti in una di queste classi.

Articolo 3

1. Un'organizzazione od una associazione di allevatori che tiene un registro genealogico può decidere che una femmina non conforme ai criteri di cui all'articolo 1 possa essere iscritta in una sezione supplementare del registro stesso, sempreché soddisfi ai seguenti requisiti:

- essere identificata secondo le norme stabilite dal registro,
- essere considerata conforme allo standard della razza,
- soddisfare ad un minimo di prestazioni secondo le norme stabilite dal registro.

⁽¹⁾ GU n. L 206 del 12. 8. 1977, pag. 8.

2. I requisiti di cui al paragrafo 1, secondo e terzo trattino, possono essere differenziati a seconda che la femmina appartenga alla razza in questione pur essendo di origine sconosciuta, o sia nata nel quadro di un programma d'incrocio approvato dall'associazione od organizzazione di allevatori che tiene il registro genealogico.

Articolo 4

Una femmina la cui madre e la cui nonna materna siano iscritte in una sezione supplementare del registro genealogico prevista all'articolo 3, paragrafo 1, ed il padre e due nonni della quale siano iscritti nella sezione principale del registro rispondente ai criteri di cui all'articolo 1, deve essere considerata come femmina di razza pura ed essere iscritta nella sezione principale nel registro, a norma dell'articolo 1.

Articolo 5

Qualora un registro comprenda più classi nella sezione principale, un bovino proveniente da un altro Stato membro dev'essere iscritto nella classe del registro ai cui criteri esso corrisponde.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAER

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1984

relativa al rilascio di titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenya, del Madagascar e dello Swaziland

(84/420/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 435/80 del Consiglio, del 18 febbraio 1980, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3019/81⁽²⁾, in particolare l'articolo 23,visto il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1699/84⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, lettera b) i),

considerando che il regolamento (CEE) n. 435/80 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine; che le importazioni devono essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori;

considerando che le domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 luglio 1984, espresse in carni disossate, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2377/80, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenya, del Madagascar e dello Swaziland, i quantitativi disponibili per questi Stati; che è pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti;

considerando che è opportuno stabilire i quantitativi per i quali potranno essere chiesti titoli a decorrere dal 1° agosto 1984,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 21 luglio 1984, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

1. Germania:
 - 1 050,0 tonnellate originarie del Botswana;
 - 50,0 tonnellate originarie dello Swaziland.
2. Regno Unito:
 - 558,0 tonnellate originarie del Botswana.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 6, lettera b) ii), del regolamento (CEE) n. 2377/80, nei primi dieci giorni del mese di agosto 1984 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni bovine disossate:

Botswana:	9 943,0 tonnellate
Kenya:	142,0 tonnellate
Madagascar:	7 565,2 tonnellate
Swaziland:	2 550,7 tonnellate

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 55 del 28. 2. 1980, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 302 del 23. 10. 1981, pag. 4.⁽³⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 19. 6. 1984, pag. 6.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 1984

che modifica la decisione 83/494/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina provenienti dal Canada

(84/421/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che la decisione 83/494/CEE della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di animali domestici delle specie bovina e suina provenienti dal Canada;

considerando che si possiede oggi la dimostrazione scientifica che la prova sierologica per l'accertamento della malattia emorragica epizootica deve essere modificata in modo da ottenerne risultati più specifici; che occorre quindi modificare la metodica di tale prova, descritta nell'allegato C della decisione 83/494/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato C, punto I 5, della decisione 83/494/CEE, la frase introduttiva e la lettera i) sono modificate come segue:

• La prova di immunodiffusione su gel di agar dev'essere effettuata secondo la seguente metodica, utilizzando i ceppi New Jersey e Alberta del virus della malattia emorragica epizootica:

i) Antigene:

L'antigene precipitante dev'essere preparato in un sistema di coltura cellulare capace di sostenere la moltiplicazione rapida del virus della malattia emorragica epizootica (ceppi New Jersey e Alberta). Sono raccomandabili le cellule BHK o Vero. L'antigene è presente nel fluido surnatante alla fine dello sviluppo del virus, ma per essere efficace dev'essere concentrato da 50 a 100 volte. Tale concentrazione può essere effettuata con qualsiasi metodo normalmente applicabile alle proteine; il virus nell'antigene può essere inattivato per aggiunta dello 0,3 % (v/v) di β -propiolattone. ».

Articolo 2

La presente decisione sarà applicata a partire dal 1° gennaio 1985 al più tardi.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSA GER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.

⁽³⁾ GU n. L 273 del 6. 10. 1983, pag. 37.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 24 luglio 1984****che modifica l'allegato I della decisione 77/795/CEE del Consiglio che instaura una procedura comune di scambio di informazioni sulla qualità delle acque dolci superficiali nella Comunità**

(84/422/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 77/795/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, che instaura una procedura comune di scambio di informazioni sulla qualità delle acque dolci superficiali nella Comunità⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che sono pervenute richieste di modificare l'allegato I della decisione del Consiglio da parte della Francia, dell'Italia, dei Paesi Bassi e del Regno Unito ;

considerando che la Commissione ha constatato che le modifiche sono conformi al disposto dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'allegato I della decisione 77/795/CEE del Consiglio è modificato, per quanto riguarda le stazioni di prelievo o di misura, conformemente all'elenco riportato nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 334 del 24. 12. 1977, pag. 29.

ALLEGATO

Elenco delle modifiche relative all'allegato I della decisione 77/795/CEE del Consiglio riguardante l'elenco delle stazioni di prelievo o di misura partecipanti allo scambio di informazioni

Stazioni di prelievo o di misura		Elenco dei corsi d'acqua
FRANCIA		
Lione	prima della confluenza con la Saona al ponte Poincaré (St 98 000)	Rodano
<i>modificare come segue:</i>		
Lione	a valle della confluenza con la Saona a Chasse-sur-Rhône (St 98 000)	Rodano
ITALIA		
Meirano	591 km dalla foce	Po
<i>modificare come segue:</i>		
Moncalieri	594 km dalla foce	Po
Ponte degli Albergi	38 km dalla foce	Metauro
<i>modificare come segue:</i>		
Ponte degli Alberi	38 km dalla foce	Metauro
Roma	43 km dalla foce	Tevere
<i>modificare come segue:</i>		
Ponte Ripetta	43 km dalla foce	Tevere
PAESI BASSI		
Kampen	133 km dopo l'entrata del Reno nei Paesi Bassi	Ijssel
<i>modificare come segue:</i>		
Kampen	123 km dopo l'entrata del Reno nei Paesi Bassi	Ijssel
Gorinchem	93,5 km dopo l'entrata del Reno nei Paesi Bassi	Merwede superiore
<i>modificare come segue:</i>		
Vuren	88 km dopo l'entrata del Reno nei Paesi Bassi	Merwede superiore
Vreeswijk	89 km dopo l'entrata del Reno nei Paesi Bassi	Lek
<i>modificare come segue:</i>		
Hagestein	82 km dopo l'entrata del Reno nei Paesi Bassi	Lek
IJ 17	alla foce del Keteldiep, 143 km dopo l'entrata del Reno nei Paesi Bassi	Keteldiep
<i>modificare come segue:</i>		
IJ 12	Ketelbrug, 145 km dopo l'entrata del Reno nei Paesi Bassi	Ketelmeer

Stazioni di prelievo o di misura	Elenco dei corsi d'acqua
----------------------------------	--------------------------

REGNO UNITO

Forge Weir Halton	1,5 km a monte del limite delle maree (SD 514 648)	Lune
<i>modificare come segue:</i>		
Denny Bridge	0,5 km a monte del limite delle maree (SD 504 647)	Lune

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1984

relativa a misure di protezione sanitaria nei confronti del Botswana

(84/423/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovine e suina e di carni fresche in provenienza da paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 83/91/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando che la decisione 81/987/CEE della Commissione ⁽³⁾ dava facoltà agli Stati membri di autorizzare le importazioni nel proprio territorio, nel rispetto di determinate condizioni, di carni fresche provenienti da determinate regioni del Botswana, tenendo conto in particolare della situazione sanitaria esistente in questo paese e delle misure da esso applicate per combattere l'afta epizootica ed evitarne la propagazione in altre regioni indenni; che la decisione 82/903/CEE della Commissione ⁽⁴⁾ ha esteso la zona indenne dalla malattia includendovi il settore del distretto Central, delimitato ad ovest dal cordone di protezione di Makoba e a nord dai cordoni di protezione di Sese-Tlalemabele e di Serule-Zanzibar;

considerando che la situazione riguardante l'afta epizootica nel Botswana è in continuo miglioramento e che non si è manifestato alcun focolaio dal settembre 1980; che è attualmente possibile estendere ulteriormente l'area indenne dalla malattia includendovi un settore a nord del cordone di protezione di Serule-Zanzibar, noto come zona di controllo n. 7;

considerando che vengono applicate misure rigorose, tra cui in particolare il divieto degli spostamenti di animali vivi, ad eccezione di quelli destinati alla macellazione immediata, dai distretti settentrionali di Ngamiland, Chobe, North-East e da parti del distretto Central verso i distretti di Ghanzi, Kweneng, Kgatlend, South-East, Southern, Kgalagadi e parti del Central che sono indenni dalla malattia; che le zone settentrionali sono chiaramente demarcate e separate dalle zone indenni dalla malattia; che in tutto il paese vengono applicate opportune misure per sorvegliare gli spostamenti di bovini e per rivelare ogni eventuale focolaio della malattia;

considerando che l'autorità veterinaria centrale del Botswana ha confermato che il Botswana è indenne da

afta epizootica dal mese di settembre 1980 e che informerà gli Stati membri e la Commissione ogniqualvolta apparirà un nuovo focolaio di questa malattia; che durante il periodo di produzione di carni per l'esportazione verso la Comunità e durante i sette giorni antecedenti nessun animale deve essere spostato dal nord del Botswana verso le altre parti del paese; che l'autorità veterinaria competente del Botswana ha assicurato che la Commissione e gli Stati saranno informati prima della ripresa della macellazione di bestiame proveniente dal Botswana settentrionale;

considerando che le autorità veterinarie del Botswana hanno reiterato le loro assicurazioni per quanto concerne le zone cuscinetto, la non vaccinazione, il controllo degli spostamenti degli animali ed altre misure; che la situazione nel Botswana continuerà ad essere oggetto di sorveglianza;

considerando che il Botswana può attualmente essere autoizzato ad esportare verso la Comunità, nel rispetto di nuove condizioni, le carni fresche ed alcune frattaglie di animali provenienti da regioni indenni da vari anni da afta epizootica; che le competenti autorità del Botswana hanno assicurato che le carni e le frattaglie destinate alla Comunità saranno accuratamente separate, in sede di produzione, manipolazione e conservazione, dalle carni e dalle frattaglie che non rispondono alle norme della presente decisione;

considerando che la presente decisione verrà riesaminata alla luce degli sviluppi della situazione sanitaria nel Botswana, in particolare per quanto riguarda le manifestazioni di afta epizootica, la politica seguita in materia di vaccinazione, la designazione di zone cuscinetto e la designazione delle zone in provenienza dalle quali è ammessa l'esportazione di carni e di frattaglie verso la Comunità;

considerando che le condizioni di polizia sanitaria degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 72/462/CEE, relative alle importazioni di carni e di frattaglie dal Botswana, non sono state ancora fissate sul piano comunitario; che, in attesa dell'entrata in vigore di tali norme, gli Stati membri hanno facoltà di applicare ancora le disposizioni nazionali di polizia sanitaria per le importazioni di carni e di frattaglie provenienti dal Botswana;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 34.

⁽³⁾ GU n. L 361 del 16. 12. 1981, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU n. L 381 del 31. 12. 1982, pag. 6.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il divieto di cui all'articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 72/462/CEE non si applica ai seguenti distretti del Botswana :

- Ghanzi (ad esclusione del settore nord-occidentale, denominato « Ghanzi-Farms »),
- Kweneng,
- Kgatlend,
- South-East,
- Southern,
- Kgalagadi e
- Central (soltanto il settore delimitato
 - ad ovest, dal cordone di protezione di Makoba e dalla linea ferroviaria che da Sese sale al nord verso la frontiera con lo Zimbabwe, ad ovest di Plumtree ;
 - a nord, dal cordone di protezione di Sese-Tlale-mabele e dalla frontiera con lo Zimbabwe).

Articolo 2

1. Se uno Stato membro autorizza l'importazione nel proprio territorio di carni fresche ottenute esclusivamente da carcasse disossate di animali della specie bovina, provenienti dai distretti di cui all'articolo 1 e macellati in uno dei distretti stessi si applicano le seguenti disposizioni :

- le carni devono essere conformi alle garanzie previste nel certificato sanitario ai sensi dell'allegato A ; tale certificato deve scortare le carni durante il loro trasporto sino allo Stato membro importatore ;
- le carni non devono entrare nel territorio dello Stato membro importatore prima di ventuno giorni almeno dalla data di macellazione ;
- le carni devono essere ottenute da bovini provenienti dai distretti di cui all'articolo 1 e macellati almeno sette giorni dopo la fine delle operazioni di

macellazione del bestiame proveniente dal Botswana settentrionale e delle operazioni di pulitura e disinfezione del macello di Lobatse.

2. Se uno Stato membro autorizza l'importazione nel proprio territorio di frattaglie di animali della specie bovina, provenienti dai distretti di cui all'articolo 1 e macellati in uno dei distretti stessi, si applicano le seguenti disposizioni :

- le frattaglie devono essere conformi alle garanzie previste nel certificato sanitario ai sensi dell'allegato B ; tale certificato deve scortare le frattaglie durante il loro trasporto sino allo Stato membro importatore ;
- le frattaglie non devono entrare nel territorio dello Stato membro importatore prima di ventuno giorni almeno dalla data di macellazione ;
- le frattaglie devono essere ottenute da bovini provenienti dai distretti di cui all'articolo 1 e macellati almeno sette giorni dopo la fine delle operazioni di macellazione del bestiame proveniente dal Botswana settentrionale e delle operazioni di pulitura e disinfezione del macello di Lobatse.

Articolo 3

La decisione 81/987/CEE è abrogata.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo a carni fresche ⁽¹⁾ di carcasse disossate ⁽²⁾ di animali della specie bovina provenienti dal Botswana

Numero di riferimento del certificato di sanità:

Ministero:

Servizio:

Riferimento:

(Facoltativo)

I. Identificazione delle carni

Carni ⁽³⁾ di:

(Specie animale)

Natura dei pezzi ⁽⁴⁾:

Natura dell'imballaggio:

Numero dei pezzi e delle unità degli imballaggi:

Peso netto:

II. Provenienza delle carni

Indirizzo e numero di riconoscimento veterinario del macello riconosciuto:

.....

.....

Indirizzo e numero di riconoscimento veterinario del laboratorio di sezionamento riconosciuto:

.....

III. Destinazione delle carni

Le carni sono spedite da:

(Luogo di spedizione)

a:

(Paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto ⁽⁵⁾:

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

Nome e indirizzo del destinatario:

.....

⁽¹⁾ Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano degli animali domestici della specie bovina che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; tuttavia, le carni trattate per mezzo del freddo sono considerate fresche.

⁽²⁾ Carcassa: il corpo intero di un animale da macello dopo dissanguamento, eviscerazione, asportazione delle estremità delle membra in corrispondenza del carpo e del tarso, della testa, della coda e delle mammelle ed inoltre, per i bovini, dopo scuoiatura.

⁽³⁾ È autorizzata soltanto l'importazione di carni fresche di carcasse disossate di bovini dalle quali siano state asportate le principali ghiandole linfatiche accessibili.

⁽⁴⁾ L'importazione di carni fresche di carcasse è autorizzata soltanto dopo disossamento totale.

⁽⁵⁾ Per i vagoni ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome della nave.

IV. Attestato sanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica :

1. che le carni fresche di carcasse disossate sopra descritte :

a) provengono da bovini :

- nati ed allevati nel Botswana, che hanno soggiornato, almeno durante i dodici mesi precedenti oppure dalla nascita, in uno o più dei seguenti distretti : Ghanzi, ad esclusione della zona nord-occidentale, denominata « Ghanzi-Farms », Kweneng, Kgatlend, South-East, Southern, Kgalagadi e Central (soltanto il settore delimitato
- ad ovest, dal cordone di protezione di Makoba e dalla linea ferroviaria che da Sese sale al nord verso la frontiera con lo Zimbabwe, ad ovest di Plumtree ;
- a nord, dal cordone di protezione di Sese-Tlalemabele e dalla frontiera con lo Zimbabwe) ;
- che, in conformità delle disposizioni legislative, recano un marchio indicante la regione di provenienza ;
- che non erano stati vaccinati contro l'afta epizootica almeno negli ultimi dodici mesi ;
- che, durante il percorso verso il macello, non hanno avuto contatti con animali non rispondenti alle condizioni prescritte dalle decisioni della Comunità economica europea attualmente in vigore per l'eventuale esportazione delle loro carni in uno Stato membro, e — se del caso — sono stati trasportati con mezzi sottoposti a pulizia e disinfezione prima del carico ;
- che, all'ispezione sanitaria ante mortem, effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, sono stati oggetto, in particolare, di un esame della bocca e delle unghie dal quale non è stato evidenziato alcun sintomo di afta epizootica ;
- che sono stati macellati nel periodo indicato all'articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino, della decisione 84/423/CEE della Commissione (data di macellazione :);

b) sono state ottenute in un macello nel quale non si è riscontrata afta epizootica da virus esotico per lo meno negli ultimi tre mesi ;


c) sono state conservate in luoghi nettamente separati da quelli in cui sono depositate le carni che non soddisfano alle condizioni di esportazione verso lo Stato membro previste dalle vigenti decisioni della Comunità economica europea ;

d) sono state liberate dal maggior numero possibile di ghiandole linfatiche accessibili ;

e) provengono da carcasse che hanno subito una maturazione ad una temperatura ambiente superiore a + 2 ° C, della durata minima di ventiquattro ore, dopo la macellazione e prima del disossamento ;

2. che, durante il periodo compreso fra l'arrivo nel macello dei bovini ed il compimento delle operazioni di imballaggio in casse o cartoni delle carni provenienti da detti animali, nel macello o nel laboratorio di sezionamento non si trovano animali o carni (escluse le carni imballate in casse o cartoni e depositate in luoghi speciali) non rispondenti alle condizioni prescritte dalle vigenti decisioni della Comunità economica europea per l'esportazione di carni in uno Stato membro.

Fatto a, il



.....
(Firma del veterinario ufficiale)

ALLEGATO B

CERTIFICATO SANITARIO

relativo alle frattaglie⁽¹⁾ di animali della specie bovina provenienti dal Botswana

Numero di riferimento del certificato di sanità:

Ministero:

Servizio:

Riferimenti:

(Facoltativo)

I. Identificazione delle frattaglie

Frattaglie di bovini:

Natura delle frattaglie:

Natura dell'imballaggio:

Numero dei pezzi o degli imballaggi:

Peso netto:

II. Provenienza delle frattaglie

Indirizzo e numero di riconoscimento veterinario del macello riconosciuto:

.....

.....

Indirizzo e numero di riconoscimento veterinario del laboratorio di sezionamento riconosciuto:

.....

III. Destinazione delle frattaglie

Le frattaglie sono spedite da:

(Luogo di spedizione)

a:

(Paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto⁽²⁾:

Nome e indirizzo dello speditore:

.....

Nome e indirizzo del destinatario:

.....

⁽¹⁾ È autorizzata l'importazione esclusivamente di cuori e di fegati a cui siano stati completamente asportati le ghiandole linfatiche, l'aderente tessuto connettivo ed il grasso, nonché di lingue prive di osso, cartilagine e tonsille, di animali della specie bovina.

⁽²⁾ Per i vagoni ferroviari e gli autocarri indicare il numero di immatricolazione, per gli aerei il numero del volo e per le navi il nome della nave.

IV. Attestato sanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica :

1. che le frattaglie sopra descritte :

a) provengono da bovini :

- nati ed allevati nel Botswana, che hanno soggiornato, almeno durante i dodici mesi precedenti oppure dalla nascita, in uno o più dei seguenti distretti : Ghanzi, ad esclusione della zona nord-occidentale, denominata « Ghanzi-Farms », Kweneng, Kgatlend, South-East, Southern, Kgalagadi e Central (soltanto il settore delimitato
- ad ovest, dal cordone di protezione di Makoba e dalla linea ferroviaria che da Sese sale al nord verso la frontiera con lo Zimbabwe, ad ovest di Plumtree ;
- a nord, dal cordone di protezione di Sese-Tlalemabele e dalla frontiera con lo Zimbabwe) ;
- che, in conformità delle disposizioni legislative, recano un marchio indicante la regione di provenienza ;
- che non erano stati vaccinati contro l'afta epizootica almeno negli ultimi dodici mesi ;
- che, durante il percorso verso il macello, non hanno avuto contatti con animali non rispondenti alle condizioni prescritte dalle decisioni della Comunità economica europea attualmente in vigore per l'eventuale esportazione delle loro carni in uno Stato membro, e — se del caso — sono stati trasportati con mezzi sottoposti a pulizia e disinfezione prima del carico ;
- che, all'ispezione sanitaria ante mortem, effettuata presso il macello nelle ventiquattro ore precedenti la macellazione, sono stati oggetto, in particolare, di un esame della bocca e delle unghie dal quale non è stato evidenziato alcun sintomo di afta epizootica ;
- che sono stati macellati nel periodo indicato all'articolo 2, paragrafo 2, terzo trattino, della decisione 84/423/CEE della Commissione (data di macellazione :);


b) sono state ottenute in un macello nel quale non si è riscontrata afta epizootica da virus esotico per lo meno negli ultimi tre mesi ;

c) sono state conservate in luoghi nettamente separati da quelli in cui sono depositate le carni e le frattaglie che non soddisfano alle condizioni di esportazione verso lo Stato membro previste dalle vigenti decisioni della Comunità economica europea ;

d) hanno subito una maturazione ad una temperatura ambiente superiore a + 2 °C, della durata minima di tre ore ;

2. che, durante il periodo compreso fra l'arrivo nel macello dei bovini ed il compimento delle operazioni di imballaggio in casse o cartoni delle frattaglie provenienti da detti animali, nel macello o nel laboratorio di sezionamento non si trovano animali o carni o frattaglie (escluse le carni imballate in casse o cartoni e depositate in luoghi speciali) non rispondenti alle condizioni prescritte dalle vigenti decisioni della Comunità economica europea per l'esportazione di carni in uno Stato membro.

Fatto a, il



.....
(Firma del veterinario ufficiale)

**LA SITUAZIONE DELL'AGRICOLTURA NELLA COMUNITÀ —
RELAZIONE 1983**

Il presente documento costituisce la nona versione pubblicata della Relazione annuale sulla situazione dell'agricoltura nella Comunità. Esso contiene analisi e statistiche della situazione generale (clima economico, mercato mondiale), dei fattori di produzione, delle strutture e della situazione dei mercati di diversi prodotti agricoli, nonché degli ostacoli al mercato comune agricolo, della posizione dei consumatori e degli aspetti finanziari. Sono parimenti trattate le prospettive generali e quelle dei mercati dei prodotti agricoli.

427 pagine.

Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

ISBN 92-825-4072-3

Pubblicazione n. CB-38-83-637-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: 20,68 ECU 950 FB 28 400 Lit

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

